



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
LICATA

Via Libotti 9, 92027 Licata (AG) - Centralino: 0922 774113 - 776655
www.guardiacostiera.gov.it/licata - posta certificata: cp-licata@pec.mit.gov.it - posta elettronica: uclicata@mit.gov.it

ORDINANZA (n° vedasi stringa protocollo)

DISCIPLINA SULLA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' BALNEARI "NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530"

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Licata:

- VISTI:** il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione" ed il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)";
- VISTI:** i Decreti Ministeriali 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, relativi alla disciplina dello sci nautico;
- VISTI:** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", nonché il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96" e ss.mm.ii.;
- VISTA:** la Legge 25 marzo 1985, n. 106 e successive modifiche, recante norme sulla "Disciplina del volo da diporto o sportivo" ed il nuovo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133;
- VISTO:** l'articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall'articolo 1, comma 251 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che prescrive l'obbligo per i titolari delle concessioni demaniali marittime di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
- VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l'articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205";
- VISTO:** l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, che attribuisce al Capo del Compartimento Marittimo la competenza a disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa;



- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172” e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il Decreto 1° febbraio 2006 “Norme di attuazione della Legge 2 aprile 1068, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio”;
- VISTO:** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171”;
- VISTO:** il “Regolamento UAS – IT” in data 4 gennaio 2021 dell’Ente nazionale per l’Aviazione Civile;
- VISTE:** le note Circolari n. 90 – Serie I – Titolo Demanio Marittimo in data 27 luglio 1999, e n. 99 – Serie I – Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A-1090 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento della Navigazione Marittima ed Interna, relative ad utilizzazioni di breve durata di zone del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché la nota circolare n. 120 – Serie I – Titolo *Demanio Marittimo* prot. n. DEM2A-1268 in data 24.5.2001 dello stesso Ministero avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 82/042737/I in data 2 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Rep. II° Uff. I°, riguardante le boe di segnalazione dei subacquei e la distanza minima di navigazione degli stessi;
- VISTA:** la nota circolare prot. n. 09.02/17662 in data 23 maggio 2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto “Regolamentazione relativa alle moto d’acqua”;
- VISTA:** la nota circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento “Compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;
- VISTI:** i dispacci prot. n. 30482 e n. 32472 rispettivamente datati 27 marzo 2007 e 3 aprile 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, tutti relativi all’attuazione del citato articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall’articolo 1, comma 251 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTA:** l’ordinanza n. 10 in data 29.04.2025, trasmessa con nota prot. n. 13629 in pari data, a firma del Sindaco di Palma di Montechiaro avente ad oggetto “DIVIETI DI BALNEAZIONE – STAGIONE BALNEARE ANNO 2025”;
- VISTA:** la nota circolare prot. n. 26676 in data 25 febbraio 2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto “Utilizzo di e-bike acquatica munita di Hydrofoil “Manta 5XE1” distribuita dalla Aquaride srl”;



- VISTA:** l'Ordinanza n. 2 in data 12.03.2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata avente ad oggetto "Regolamento di disciplina delle attività diportistiche nel Circondario Marittimo di Licata";
- VISTA:** la vigente Ordinanza n.14 in data 14.07.2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata avente ad oggetto "*Regolamento per la disciplina per l'utilizzo commerciale dei natanti da diporto*";
- VISTA:** l'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata n. 8 del 25.06.2019 "*Ordinanza di Sicurezza Balneare*";
- VISTA:** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle n. 13 del 20.05.2025 che disciplina "I LIMITI DI NAVIGAZIONE RISPETTO ALLA COSTA NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PORTO EMPEDOCLE";
- VISTI:** i contenuti della norma tecnica UNI 11745:2019 rubricata "*Sicurezza della società e del cittadino – Qualificazione delle Aree di Balneazione ai fini della sicurezza dei bagnanti*" edita dall'Ente Italiano di Normazione nell'aprile del 2019, la quale, pur non costituendo un elemento vincolante, rappresenta un'utile linea guida per orientare questa Autorità marittima nell'esercizio della sua discrezionalità;
- VISTO:** il regolamento adottato con il Decreto Ministeriale n. 85 in data 29.05.2024 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale stabilisce norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati a svolgere corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine, e per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti;
- VISTO:** il Dispaccio prot.n. 113761 in data 27.08.2024 del Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto "*Organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio*" con il quale si evidenzia, tra l'altro, che la disciplina del servizio di salvamento rientra tra le specifiche competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- VISTO:** il Dispaccio prot.n. 13384 in data 16.04.2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale, al fine di garantire omogeneità ed uniformità su tutto il territorio nazionale, veniva ritenuto congruo che la stagione balneare sia compresa tra la terza settimana del mese di Maggio e la terza settimana del mese di Settembre, periodo durante il quale il servizio di assistenza e salvataggio dei bagnanti dovrà essere obbligatoriamente garantito, nelle more di adottare specifici provvedimenti normativi *ad hoc*;
- VISTO:** il Dispaccio prot.n. 54363 in data 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con in quale, in relazione alla maggiore pressione antropica sulle spiagge nei fine settimana, veniva indicato il terzo sabato del mese di maggio (17.05 nel corrente anno) quale data di inizio della stagione balneare e la terza domenica di settembre (21.09 per il 2025) quale momento di termine della stessa, ai fini della disciplina del servizio di salvamento;
- VISTA:** la norma tecnica Standard ISO 20712 "*Water safety signs and beach safety Flags*", ed in particolare le parti 2 e 3, con cui viene disciplinata la segnaletica di sicurezza in acqua e le bandierine di sicurezza in spiaggia;
- CONSIDERATO:** che questa Autorità marittima è tenuta ad adottare le proprie ordinanze a tutela della vita umana in mare, stabilendo quando abbia inizio e conclusione



l'assetto regolatorio anche del servizio di salvamento, quale presidio fondamentale per la pubblica sicurezza;

CONSIDERATO che la tutela dell'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione, in un siffatto periodo di maggior affluenza di persone, portano a ritenere incongrua ogni previsione che riconosca la facoltà ai concessionari demaniali marittimi di svolgere un'attività per mere "*finalità elioterapiche*", la quale determinerebbe la pericolosa assenza del servizio di salvamento a cura di assistenti bagnanti, come peraltro stabilito dal Dispaccio prot.n. 13384 in data 16.04.2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la Legge n.104 del 05.02.1992 e ss.mm.ii. relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;

VISTA la legge regionale del 1° settembre 1998, n. 17 relativa alla "*Istituzione del servizio di vigilanza e salvamento per le spiagge libere siciliane*".

VISTO il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto 2° - Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d'acqua;

VISTO il D.P.R. n. 470 del 08.06.1982 riguardante l'attuazione della Direttiva C.E.E. n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTO il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto 3° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquei;

VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n.146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n.171, recante il Codice della nautica da diporto";

VISTO il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante "*Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne*", in attuazione dell'art. 27, comma 9, D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii.

VISTO il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 34660 del 07/04/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003 recante "*Regolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.*" disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso;



- VISTA** la L.R. n. 15 del 29.11.2005 “*Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507, recante la “*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della legge 25 giugno 1999 n.205*”, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 “*Norme in materia ambientale*”, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il dispaccio protocollo n.0201/13413-3 del 08/02/2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.476 del 1° giugno 2007, che disciplina l’uso delle spiagge, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 con la quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° - Ufficio II ha confermato che l’ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica;
- VISTO** il dispaccio prot. n.113761 del 27/08/2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “*Organizzazione del servizio di assistenza e salvamento*”;
- VISTO** il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico - della Regione Siciliana n. 323 del 21 marzo 2025, titolo: Stagione balneare 2025, recante disposizioni relative alla stagione balneare 2025.
- RITENUTA** la necessità di aggiornare e disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del circondario marittimo di Licata, che comprende il territorio dei Comuni di Licata e Palma di Montechiaro e che si estende dal torrente di Canticaglione alla foce del fiume Naro;
- CONSIDERATA** la necessità di integrare, con particolari disposizioni, le norme generali contenute nel codice della navigazione, per quanto attiene alla tutela dell’interesse primario alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare;
- CONSIDERATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo;
- CONSIDERATO:** che il combinato disposto dell’art. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia prevede l’obbligo, in capo ai concessionari delle strutture balneari, di “attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio” e che “le strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione, ma

connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attività similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articolo” (tra cui un idoneo servizio di salvamento);

CONSIDERATO: che anche le strutture destinate all’attività di elioterapia (in quanto ubicate nella prospicienza del mare, esercenti attività connesse alla diretta fruizione delle spiagge e determinando la presenza di avventori che potenzialmente possono fruire della balneazione) rientrano a pieno titolo nelle previsioni di cui al superiore punto, e, di conseguenza, si ritiene necessario ed indispensabile garantire anche presso tali strutture la presenza di un presidio effettivo volto a tutelare la sicurezza dei bagnanti, rispondente ai dettami della presente ordinanza, ai fini di garantire il perseguimento dell’interesse superiore della salvaguardia della vita umana in mare durante la stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia con proprio decreto;

ORDINA

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Il servizio di salvamento, svolto da chiunque ed a qualsiasi titolo, è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (*Search and Rescue*), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo;
2. le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle spiagge in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare stabiliti annualmente con apposito D.D.G. della Regione Siciliana, ove non previsto diversamente in modo esplicito;
3. la presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima in quanto connessa all’utilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, si applica **a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, e strutture elioterapiche**; il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive, insistenti su proprietà privata, che offrono al pubblico i medesimi servizi di tipo turistico-balneare.
4. durante la stagione balneare, le cui date di inizio e fine sono stati stabilite dalla competente amministrazione regionale, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari o ad esse assimilate/connesse ha l’obbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalità indicate nelle norme che seguono. In base alle recenti disposizioni ministeriali citate in preambolo, inoltre, nel periodo compreso tra il terzo sabato del mese di maggio (17 maggio 2025 per il c.a.) e la terza domenica del mese di settembre (21 settembre 2025 per il c.a.), nelle zone di costa destinate alla balneazione, il servizio di salvamento dovrà essere obbligatoriamente garantito, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, senza soluzione di continuità.
5. durante la stagione balneare, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della balneazione e della navigazione ovvero di pericolo per l’ambiente, è tenuto ad informare immediatamente la Sala Operativa di questo Ufficio circondariale marittimo,



attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), 112 Numero Unico Emergenza, 0922774113 oppure via radio sul canale 16 VHF.

Definizioni:

Le zone di costa destinate alla balneazione sono da intendersi quelle individuate dai Comuni come “spiagge libere” ovvero quelle in cui insistono delle strutture balneari in concessione.

Per assistente bagnanti (o bagnino di salvataggio) deve intendersi: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso titolare di brevetto di salvamento mare, di brevetto di salvamento acque interne o di brevetto di salvamento piscine.

Per coste a picco deve intendersi: coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all’accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono esclusi dalla definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi.

Per distanza dalla costa deve intendersi: distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.

Per fronte mare deve intendersi: distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all’area, ove ricade la struttura balneare.

Si intende per piccoli natanti senza propulsione meccanica: Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana. Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, flyboard, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e simili.

Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali in genere ed in particolare degli specchi acquei frequentati dai bagnanti lungo il litorale marittimo di giurisdizione compreso tra i comuni di Licata e Palma di Montechiaro.

Salvo diversa e specifica indicazione, la presente Ordinanza si applica durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Siciliana e riguarda le seguenti zone del pubblico demanio marittimo:

- Zona di mare antistante il litorale compreso fra il Torrente di Canticaglione e la foce del fiume Naro (Circondario Marittimo di Licata);
- Litorale compreso fra il Torrente di Canticaglione e la foce del fiume Naro (Circondario Marittimo di Licata).

Art. 2

(Servizio di salvamento)

Nel corso della stagione balneare, come individuata con Decreto della Regione Sicilia, in tutte le strutture balneari (ivi incluse quelle destinate ad attività elioterapiche e quelle ricadenti su proprietà privata), durante l’orario di apertura, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, devono essere sempre garantiti i servizi di salvamento, secondo le direttive di cui all’articolo 4 della legge regionale n.17/98 e della presente Ordinanza.



Nel caso in cui le strutture balneari sopra menzionate dovessero operare nei restanti periodi di apertura della stagione balneare, ovvero al di fuori della stessa in forza di specifico provvedimento dell'ente concedente, dovrà essere comunque assicurato il servizio di salvamento secondo le modalità descritte nella presente ordinanza.

Nelle spiagge libere individuate dai comuni costieri ai sensi della legge regionale n.17/98, laddove è previsto l'obbligo per le Civiche Amministrazioni di garantire il servizio di salvamento per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 120 giorni, tale servizio dovrà svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale anzidetta, integrata con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Nei periodi in cui i comuni costieri non garantiscono il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio ed apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura: **ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO.**

Le condizioni minime alle quali deve sottostare l'*Organizzazione di assistenza e salvamento* predisposte dai Comuni costieri, nel caso di spiagge adibite alla libera balneazione, sono stabilite dall'art. 4 della L. R. n. 17/98, in base alla quale è prevista la presenza di almeno due assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente bagnante per ogni ulteriore 80 mt. o frazione di essa.

In relazione invece alle strutture balneari, per come definite sopra (ivi inclusi gli stabilimenti elioterapici e le strutture ricadenti su area privata), le stesse devono garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente bagnante abilitato ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che **“gli esercenti ad attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza tra il proprio personale di almeno due addetti** brevettati all'assistenza bagnanti dagli enti preposti.

Il servizio di salvamento potrà essere assicurato, anche in modalità associata, da parte delle sole strutture balneari limitrofe che non raggiungano, complessivamente, un fronte mare superiore a 160 metri lineari, previa espressa comunicazione corredata di planimetria e relazione sulle modalità di svolgimento del servizio, da inoltrare all'Ufficio circondariale marittimo di Licata, a firma congiunta dei legali rappresentanti delle ditte associate, nelle forme previste dal DPR 445/200 quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e da cui risulti l'impegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Il predetto Piano potrà essere applicato esclusivamente previa approvazione dell'Ufficio circondariale marittimo – Guardia Costiera di Licata. In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascuna struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvamento nel rispetto della presente ordinanza

Qualora, all'interno delle strutture balneari, ovvero in quelle operanti con finalità elioterapiche, siano installate delle piscine, per ognuna di esse dovrà essere sempre predisposto un servizio di salvamento dedicato, secondo le prescrizioni della presente Ordinanza, attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto Dirigente



Generale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii.

Le strutture assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione ma ad essa connesse (sport nautici e marini, ed attività similari) devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii. e devono altresì attivare un efficiente servizio di salvamento secondo le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.

Dopo l'orario di chiusura giornaliero e fino alla riapertura, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile e dovrà essere segnalata l'assenza di servizio di vigilanza e salvamento attraverso apposita cartellonistica verticale (redatta in italiano, inglese, francese e tedesco), riportante la dicitura; **“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO”**.

In orario di apertura e comunque dalle ore 09.00 alle ore 19.00, invece, dovrà essere issata apposita bandiera di colore verde, in caso di condizioni meteorologiche che consentano la balneazione e l'impiego di natanti. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione, è onere del concessionario o del Comune costiero interessato, issare bandiera di colore rosso o giallo indicante il pericolo. In tali casi, comunque, **il servizio di salvamento dovrà continuare a funzionare ma senza rischio per gli assistenti bagnanti**, i quali avranno cura di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all'uopo, più adeguati.

La predetta cartellonistica monitoria dovrà essere predisposta in modo uniforme, chiaro, plurilingue, dotata di pittogrammi esplicativi e caratterizzata da simbologia standard ISO 20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione, e sicurezza della fascia costiera).

In tal senso, in relazione alle bandiere da esporre, all'ingresso delle strutture balneari e/o spiagge libere adibite alla balneazione, in prossimità delle postazioni di salvamento dovrà essere apposta una tabella monitoria, di adeguate dimensioni, in lingua italiana, inglese, francese e tedesco recante i significati delle bandiere di seguito indicati:

1. **bandiera VERDE**: servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni meteorologiche favorevoli per la balneazione;
2. **bandiera GIALLA**: servizio assistenza e salvamento attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
3. **bandiera ROSSA**: balneazione sconsigliata e pericolosa con o senza servizio di assistenza e salvamento attivo, ovvero per concomitanti motivi di opportunità individuati dal concessionario o dall'Autorità Marittima.

In caso di situazione di pericolo segnalata, chiunque intenda entrare in acqua se ne assume il rischio, fermo restando che l'obbligo di mantenere attiva la postazione di salvamento permane, comunque, in capo al responsabile dell'organizzazione di salvamento, il quale avrà cura, altresì, di diffondere apposito avviso, eventualmente in più lingue, mediante altoparlante o altro idoneo sistema di diffusione acustico.



Art. 3

(Zone di mare riservate ai bagnanti)

1. durante la stagione balneare, la zona di mare destinata alla balneazione si estende fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia e fino a 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare.
2. il limite di tale zona deve essere segnalato, dai concessionari di strutture balneari, e dai comuni costieri relativamente alle spiagge balneabili, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo, con adeguati corpi morti, posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione. In caso di scarroccio e/o spostamento eventuale del gavitello, i concessionari/personale del comune costiero hanno l'obbligo, nel tempo più breve possibile, condimeteo permettendo e previa immediata comunicazione all'Ufficio circondariale marittimo di Licata, via mail o telefono, di provvedere al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea distanza minore, previa comunicazione a questo Ufficio circondariale marittimo.
3. sulle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre una adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta con le stesse modalità di cui all'articolo precedente) con la seguente dicitura:
"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE - NON SEGNALATO" (metri 300 dalla battigia ovvero metri 100 dalle coste cadenti a picco sul mare).
4. i concessionari, per le aree in concessione, ed i Comuni costieri, per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque sicure (**profondità di metri 1,60**) deve essere segnalato mediante il collocamento di gavitelli di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità siano ancorate al fondo con corpi morti. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta con le stesse modalità di cui all'articolo precedente) riportante la seguente dicitura:
"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO (metri 1,60)" oppure "INESISTENTE".
5. nelle predette zone di mare, riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le **08:00** ed il tramonto, **È VIETATO:**
 - a. il transito di qualsiasi unità navale a motore, anche elettrico, Kitesurf e Windsurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e similari (esclusivamente con l'uso di remi ovvero pagaie). A quest'ultimi è consentito di circolare entro i 300 metri dalla battigia, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti. Da tale divieto sono esentati i mezzi dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale che effettuano i campionamenti delle acque, ai fini della loro balneabilità, in aderenza al D.P.R. 470/82, riconoscibili a mezzo dicitura chiaramente leggibile **"Servizio campionamento"** ed i mezzi navali dello Stato;
 - b. l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvo i casi regolarmente autorizzati;
 - c. è, altresì, vietato l'atterraggio di Surf e Kitesurf, nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari.
 - d. è consentito, invece, l'atterraggio di Surf e Kitesurf sulle spiagge libere e nei tratti di mare non interessati dalla presenza di bagnanti, rimanendo in capo al conduttore di questi la totale responsabilità e cautela dell'operazione.
 - e. chiunque compia immersioni subacquee, (anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a



- 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico ed il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. In prossimità dei predetti segnali le unità in transito, a vela e/o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dal bersaglio. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha facoltà di utilizzare i medesimi segnali (con sagola non più lunga di 3 metri), previsti per il subacqueo.
- f. i conduttori di tutte le unità navali che sostano/ormeggiano/ancorano/transitano in prossimità dei limiti sopra citati adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.
 - g. nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1.000 metri di distanza dalla linea di bagnasciuga e tra i 100 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità navali navigano con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi;
 - h. la balneazione al di là del limite e degli orari individuati non è consigliata; in ogni caso deve essere sempre condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, il bagnante deve dotarsi di un galleggiante sormontato da una bandiera rossa con striscia diagonale bianca o in subordine munirsi di una cuffia colorata al fine di rendersi maggiormente visibile.

Art. 4

(Zone di mare vietate alla balneazione)

1. fermo restando i divieti di balneazione negli specchi acquei interdetti con appositi Decreti dall'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Sicilia ed Ordinanze sindacali dei Comuni costieri per i quali questi ultimi hanno l'obbligo di apporre idonea segnaletica, **la balneazione, la pesca subacquea e le altre attività nautiche sono vietate:**
 - a. nell'ambito portuale di Licata e nelle concessioni demaniali marittime assentite a campi ormeggio per imbarcazioni da diporto;
 - b. nel raggio di metri 100 (cento) dalle imboccature dei porti e dalle strutture portuali esterne;
 - c. all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
 - d. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi fino ad una distanza di 50 (cinquanta) metri dalla costa;
 - e. fatti salvi i vigenti specifici provvedimenti di interdizione emanati sia da questo Ufficio circondariale marittimo che dalle competenti autorità in materia, in via cautelare, è vietata la sosta, il transito e qualsiasi tipo di operazione che presupponga la permanenza di persone e cose entro 10 metri verso terra dal ciglio delle scogliere a picco sul mare, nonché alla base delle scogliere stesse, per una distanza di almeno 10 metri dal piede e, comunque, dalla zona di accumulo del materiale franato, anche in relazione all'effettiva altezza del rilievo. I comuni devono adottare ogni provvedimento utile a prevenire ed eliminare pericoli che potrebbero minacciare la pubblica e privata incolumità, apponendo apposita segnaletica monitoria;
 - f. nel raggio di duecento metri dalle rotte di accesso/uscita delle navi/imbarcazioni/natanti dal porto di Licata;
 - g. negli specchi acquei compresi nel raggio di trecento metri dallo sbocco di scarichi fognari, quando nella zona non sia già vietata la balneazione con apposita ordinanza sindacale;
 - h. fuori dai porti, entro il raggio di duecento metri dalle navi militari e/o mercantili alla fonda, nonché dai pontili o passerelle d'attracco;
 - i. in tutti gli altri tratti di mare interdetti alla balneazione con apposite Ordinanze Sindacali emanate dai Comuni costieri interessati;



- j. nei tratti di mare interessati dallo svolgimento delle operazioni di prelievo di acqua di mare e per tutta la durata delle stesse, contrastante con l'attività degli aeromobili impegnati nelle operazioni di ammaraggio, decollo e prelievo di acqua di mare per l'estinzione degli incendi boschivi.
- I Comuni interessati, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale o i concessionari sono tenuti a posizionare adeguata segnaletica\cartellonistica verticale, ben visibile ed eventualmente redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), al fine di segnalare i divieti di cui ai precedenti punti.

Art.5

(Disciplina degli stabilimenti balneari e strutture elioterapiche– Servizio di salvataggio)

1. il servizio di salvataggio deve essere attivo **dalle ore 09.00 alle ore 19.00**. Durante tale orario i concessionari e/o i titolari delle strutture destinate alla balneazione, anche insistenti su aree private, devono garantire la presenza in torretta di un assistente bagnante abilitato ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che **“gli esercenti ad attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza tra il proprio personale di almeno due addetti** brevettati all'assistenza bagnanti dagli enti preposti.
- Ciascun assistente bagnante dovrà essere in possesso di brevetto di salvamento, di certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica e di brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza.
1. i concessionari di strutture balneari, ivi incluse quelle con finalità elioterapiche, anche qualora la balneazione non costituisca l'oggetto principale del titolo concessionario devono garantire il servizio di salvamento ed assistenza ai bagnanti indipendentemente dall'affluenza del numero di bagnanti, effettivi o potenziali, fruitori dell'area interessata e tale obbligo permane ancorché l'accesso all'area sia riservata ad un numero limitato di soggetti.
2. i concessionari ed i gestori turistico-balneari devono informare questa Autorità Marittima delle modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, **comunicando, altresì, la data di apertura della struttura balneare/elioterapica e dell'inizio del servizio di salvataggio prima dell'apertura della stessa.**
3. **prima dell'apertura, ovvero prima dell'inizio del servizio di salvataggio, dovranno essere comunicati a questo Ufficio circondariale marittimo i dati dei bagnini abilitati a prestare servizio, secondo le modalità di cui alla scheda informativa (Cfr. All. 1), corredati da copia della relativa abilitazione in corso di validità. Prima di assunzione di ulteriore personale o sostituzioni eventuali, i dati aggiornati andranno trasmessi all'Ufficio circondariale marittimo di Licata via pec (cp-licata@pec.mit.gov.it).**
4. i concessionari ed i gestori di strutture balneari/elioterapiche hanno l'obbligo di apporre, in luoghi ben visibili all'utenza, la segnaletica dei divieti su aree demaniali marittime in ogni accesso ricadente all'interno della propria concessione, ai sensi del D.D.G. n. 476 del 01 giugno 2007 della Regione Siciliana, secondo il format allegato alla presente ordinanza di sicurezza balneare (**Cfr. All. 5**).
5. salvo le modalità previste dall'articolo 14 del D.M. 18 marzo 1996, il servizio di salvataggio per le piscine e vasche presenti sul demanio marittimo deve essere disimpegnato da un numero di assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio dedicati secondo quanto riportato dall'art. 6 del D.D.G. n. 476 del 01 giugno 2007 della Regione Siciliana. Se la piscina è chiusa al pubblico, i titolari della struttura balneare curano che ne sia precluso l'accesso in maniera idonea. Anche per tali assistenti bagnanti occorrerà predisporre l'apposita scheda di censimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo.



6. l'assistente ai bagnanti deve obbligatoriamente indossare una maglietta di colore rosso recante **esclusivamente** la dicitura "**SALVATAGGIO**" di colore bianco. L'assistente ai bagnanti deve essere dotato di:
- fischiello;
 - un paio di pinne corte da salvataggio ed una maschera da sub e snorkel;
 - una lifejacket;
 - un rescue can con sagola e cintura (cosiddetto bay watch);
 - un rescue tube (cosiddetto torpedo);
 - un casco protettivo e scarpe da scogli (solo nei litorali rocciosi);
7. Il bagnino di salvamento, a norma dell'art. 359 C.P., nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi, inerenti alla funzione, derivanti dalle presenti disposizioni (sorveglianza e tentativo di salvamento).
Egli è tenuto pertanto a:
- a prestare il proprio servizio continuativamente durante l'orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e/o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - presidiare la torretta di avvistamento;
 - stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvamento, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, indossando sempre la prescritta maglietta riportante la dicitura "SALVAMENTO" e con le previste dotazioni individuali nella immediata disponibilità (da intendersi al seguito);
 - mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
 - segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;
 - prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
 - chiedere l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
 - portare a conoscenza i bagnanti dei divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché di eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero eventuali sinistri occorsi in mare o sulla spiaggia, provvedendo inoltre a compilare ed inviare all'Autorità Marittima competente entro 24 ore dall'evento la "scheda di rilevazione degli incidenti", anche tramite il concessionario (allegato 2);
 - informare l'Autorità Marittima sugli eventi di rilievo per favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sotto costa, dell'ambiente marino in genere (come, per esempio, le attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate, ecc.).
8. ogni postazione di salvataggio, consistente in una torretta di avvistamento ogni 150 metri lineari di fronte mare, **con altezza minima di metri 2 dal piano di spiaggia**, deve essere ubicata in prossimità della battigia ed **in posizione centrale rispetto al fronte mare in concessione**, in modo da consentire la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo antistante. Nella predetta torretta devono categoricamente essere prontamente disponibili:
- a. un binocolo e un megafono;



- b. un rullo, fissato saldamente alla spiaggia, con 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle;
 - c. un pattino di salvataggio di colore rosso inaffondabile, in condizioni di galleggiabilità e navigazione idonee, recante su entrambi i lati la scritta in bianco **“SALVATAGGIO”**, dotato a bordo di due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa.
9. è ammessa la facoltà di utilizzare una moto d'acqua (acquascooter) o un mezzo nautico tipo gommone (di idonee dimensioni, provvisto o meno di motore fuoribordo 4 tempi con elica intubata), quale utile integrazione e non sostituzione, del mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato (pattino).

Il loro utilizzo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- apposita comunicazione all'Ufficio circondariale marittimo di Licata da parte del responsabile del servizio di salvamento con la quale si fa carico dell'impiego di moto d'acqua e/o del gommone, allegando pertinente documentazione attestante le caratteristiche tecniche del mezzo, (omologazione);
 - il conduttore e il coadiutore (figure entrambe obbligatorie) dovranno essere in possesso della patente nautica, dell'abilitazione alla conduzione dell'acquascooter adibito al salvamento rilasciata da un Ente riconosciuto e dell'abilitazione al salvamento (con moto d'acqua);
 - il conduttore del gommone con motore fuoribordo dovrà essere in possesso di patente nautica indipendentemente dalla cilindrata/potenza del motore installato;
 - la moto d'acqua e/o il gommone non devono essere destinati ad altri usi e devono recare la scritta **“SALVAMENTO-RESCUE”**, prediligendo la bicromia rosso-bianco;
 - la moto d'acqua deve essere omologata per 3 posti, con motorizzazione di ultima generazione e dotata di idonea barella di salvamento. Tale barella dovrà essere omologata da apposito Ente Tecnico riguardo alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per quanto attiene all'idoneità al trasporto/recupero dei soggetti soccorsi, ferma restando la possibilità di essere sganciata ed usata per un eventuale trasferimento a terra;
 - la moto d'acqua e/o il gommone devono essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza, posizionati in prossimità della battigia, unitamente all'imbarcazione tradizionale (pattino) e devono essere dotati di: cima da traino (di almeno 10 metri) con 3 moschettoni, sacca da lancio (con cima di almeno 10 metri), cima di rispetto (di almeno 10 metri);
 - il conduttore della moto d'acqua ed il coadiutore devono indossare: caschetto protettivo omologato/idoneo al soccorso acquatico e calzature antiscivolo, entrambi di fattura tale da non ostacolare l'eventuale immersione in caso d'emergenza; giubbotto di salvamento; muta; coltello; fischiello.
 - l'uscita della moto d'acqua e/o del gommone con motore fuoribordo dovrà avvenire attraverso apposito corridoio di lancio (larghezza non inferiore a mt. 5 e lunghezza non inferiore a mt. 30), posizionato nell'area antistante la torretta di avvistamento, (all'interno del quale detti mezzi possono essere ancorati o rimanere in sosta) al fine di assicurare uno specchio acqueo libero per l'uscita e il rientro degli operatori in sicurezza.
 - l'uscita ed il rientro dovranno essere effettuati il più possibile in linea retta e la velocità non dovrà essere superiore ai 6 nodi.
10. in prossimità della postazione, in modo tale da consentire l'utilizzo immediato, devono essere posizionati due salvagenti anulari, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
11. quando sussista uno stato di pericolosità legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo-marine avverse, inquinamento ovvero altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, dovrà essere esposta, su un pennone installato in posizione ben visibile presso la



postazione di salvataggio (torretta), una **BANDIERA ROSSA**, issata su apposito pennone ad altezza ben visibile, il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso; l'avviso di cui sopra dovrà essere comunicato più volte anche tramite altoparlante/megafono.

12. nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, etc.) tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si fa obbligo al gestore di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondoso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni costieri (in corrispondenza delle spiagge libere) dovranno posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.
13. Qualora si verificano condizioni meteo-marine tali da obbligare i concessionari ad adottare misure precauzionali quali la chiusura degli ombrelloni, il rientro dei natanti dal mare, l'avvicinamento a riva dei bagnanti e messa in sicurezza di attrezzature balneari in genere soggette a caduta libera, dovrà essere esposta una **BANDIERA ROSSA**;
14. In caso di assenza di sorveglianza (dopo le ore 19:01 e sino alle ore 08:59) deve essere issata la **BANDIERA ROSSA (All. 3)**.
15. ogni stabilimento balneare, ivi incluse le strutture elioterapiche, deve essere dotato di un apposito locale adibito esclusivamente a primo soccorso. In detto locale, contraddistinto dalla scritta "**PRIMO SOCCORSO**" e/o contraddistinto da un cartello monitare contraddistinto da una croce rossa, arredato con lettino del tipo ambulatoriale, e dove dovranno essere tenute le seguenti dotazioni di primo soccorso, rispettanti la data di scadenza:
 - n.1 (una) bombola di ossigeno da 3 o 5 lt, con relativi riduttori di pressione e flussometro, purché conformi alle disposizioni normative vigenti in materia, ovvero, n.2 (due) bombole di ossigeno da 2 lt, con relativi riduttori di pressione e flussometro, oppure, in alternativa, n.4 (quattro) bombole di ossigeno da almeno 1 lt. cadauna, purché conformi alle disposizioni normative vigenti in materia;
 - vent-mask per adulti e pediatrica per la somministrazione d'ossigeno;
 - un set di maschere (pocket-mask) per respirazione bocca-naso-bocca sia per adulti che per bambini;
 - n.1 (uno) pallone "AMBU" od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - un set di cannule oro-faringee, di varie misure (adulti e pediatriche);
 - aspiratore portatile;
 - n.1 cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo prescritto all'allegato 1 del decreto 15/07/2003, n. 388 e ss. mm. e ii.,
 - barella a cucchiaio;
 - un saturimetro/ossimetro arterioso;
 - collari cervicali adulti e pediatrici;

Il suddetto locale, ove possibile, può essere sostituito da idoneo servizio erogato attraverso apposita ambulanza attrezzata, posizionata in prossimità dell'ingresso della struttura balneare e a disposizione della stessa.

16. considerata la necessità di elevare gli standard di sicurezza e allo scopo di far fronte ad eventuali situazioni emergenziali per la salute degli avventori alle spiagge, soprattutto alla luce delle temperature elevate riscontrate durante la stagione estiva, tutti gli stabilimenti balneari, anche ricadenti su aree private e gli stabilimenti elioterapici **devono dotarsi di un defibrillatore semiautomatico. Il defibrillatore deve essere ubicato all'interno della propria area, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità**, fermo restando che le responsabilità relative all'uso improprio della predetta



- apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso. Sarà necessario individuare personale all'uopo abilitato all'utilizzo (certificato BLSD), sempre presente in struttura.
17. ogni struttura dovrà, altresì, essere in possesso delle dotazioni antincendio di cui al DM 10.03.1998 e ss.mm.ii;
 18. i concessionari dovranno, inoltre, segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni e/o di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o per la sicurezza della navigazione, apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo;
 19. ogni struttura balneare deve avere un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico dell'Ufficio circondariale marittimo di Licata (0922-774113), il numero blu per le emergenze in mare 1530, quello del Pronto Soccorso dell'ospedale civico (118), del Comando della Polizia di Stato (113), dei Carabinieri (112) e della Guardia di Finanza (117), nonché dei Vigili del fuoco (115).
 20. ogni concessionario deve esporre un tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente ordinanza.
 21. Le suddette dotazioni di sicurezza dovranno essere prontamente utilizzabili ed in efficiente stato d'uso.

Art. 6

(Sanzioni particolari applicabili)

Ove non risultino assicurate le prescrizioni del precedente articolo 5, l'Autorità Marittima competente, fermo restando l'eventuale sequestro amministrativo, applica le sanzioni previste dalla presente Ordinanza. In caso di gravi inadempienze, applica, altresì, la chiusura immediata della struttura fino al ripristino delle stesse accertato da personale militare dipendente.

Art. 7

(Strutture elioterapiche)

Le strutture elioterapiche, per come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia, durante la stagione balneare, come disciplinata dall'Autorità Competente, avranno cura di garantire apposito servizio di salvataggio rispettando quanto previsto dall'articolo 6 della presente Ordinanza.

Esclusivamente al di fuori dalla stagione balneare le predette strutture potranno derogare all'obbligo del servizio di salvataggio, avendo cura di escludere ogni attività direttamente collegata alla balneazione o che potrebbe indurre alla stessa.

Art. 8

(Disciplina della Pesca)

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al successivo punto 2, **È VIETATA**, durante l'orario di balneazione, nella fascia di mare **entro metri 300 dalla battigia e di metri 100 dalle coste a picco sul mare**.
2. Per quanto riguarda la pesca subacquea sia professionale che sportiva, regolamentata dagli articoli 128, 128bis, 128ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 02.10.1968, n°1639 e ss.mm.ii., **È SEMPRE VIETATA:**
 - a) dal tramonto al sorgere del sole;
 - b) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
 - c) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - d) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
 - e) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal Capo del Circondario Marittimo;



Chiunque esercita attività subacquee diverse da quelle sopracitate, deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo (**BANDIERA ROSSA CON BANDA TRASVERSALE BIANCA**). Ogni subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio. E' fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità navale di navigare ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

Art. 9

(Sci Nautico, paracadutismo ascensionale e rimorchio dei galleggianti)

1. la disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio dei galleggianti e piccoli gommoni comunemente denominati banana boat. Per questi ultimi, fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia citate, l'esercizio del rimorchio, nel Circondario Marittimo di Licata, è subordinato alle seguenti prescrizioni:
 - a. tutte le persone imbarcate sui galleggianti devono indossare idonee cinture di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
 - b. può essere imbarcato un numero massimo di persone secondo le previsioni di cui all'art. 60 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii.;
 - c. le unità trainanti devono essere dotate di un salvagente anulare con cima galleggiante pronto all'uso, di sistemi di aggancio a rimorchio, di dispositivi retrovisori, di invertitore di marcia e di tutti gli altri accessori necessari all'attività, riconosciuti idonei dall'Ente notificato (D. L.vo 171/2005) o affidato (D. L.vo 314/1998); in particolare, quelle utilizzate per il rimorchio dei galleggianti devono essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica ritenuto idoneo sempre dai suddetti Enti;
 - d. l'unità trainante deve avere a bordo una cassetta contenente i medicinali di cui alla tabella "D" del D.M. 25.5.1988, n°279;
 - e. durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra il mezzo e il galleggiante trainato non deve essere mai inferiore a 20 metri;
 - f. le polizze assicurative dei mezzi impiegati devono contemplare espressamente la copertura dei danni a garanzia dei terzi trasportati/trainati;
 - g. per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio opportunamente predisposti, con le modalità contenute nel successivo articolo 10.
2. Le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale e rimorchio di galleggianti in genere compresi i c.d. banana boat non possono essere praticate con l'utilizzo di moto d'acqua e natanti similari.

Art. 10

(Corridoi di lancio)

1. negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, è vietato l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela con motore ausiliario, e moto d'acqua, nonché unità da traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana boat). L'atterraggio e la partenza devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio.
2. nelle aree demaniali in concessione per l'esercizio di attività nautiche e locazione/noleggio di natanti i concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza, aventi le seguenti caratteristiche: I corridoi di lancio, il cui posizionamento dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ente competente in materia di demanio marittimo, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:



- a. larghezza metri 20; tale misura che, in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione. Ove previsto dal titolo concessorio, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni.
 - b. profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti.
 - c. delimitazione costituita, da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti), distanziati a intervalli di 20 metri per i primi 100 metri ed a distanza di 50 metri per la restante profondità fino al limite della zona di mare riservata alla balneazione.
 - d. individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
3. Norme di comportamento:
 - a. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (wind-surf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza.
 - b. le unità a motore, compresi gli acqua-scooter, devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi.
 - c. è fatto comunque divieto di ormeggiare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.
 4. qualora nell'ambito della concessione per stabilimento balneare venga esercitata attività di locazione/noleggio di natanti, i concessionari hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio e attenersi alle prescrizioni di cui al presente articolo. In particolare, i corridoi devono essere posizionati in corrispondenza del limite laterale della concessione stessa in modo da non intralciare l'attività di balneazione e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo. Qualora si effettui esclusivamente attività di locazione/noleggio di piccoli natanti sprovvisti di motore, fatti salvi in ogni caso gli obblighi imposti con Ordinanza n.14 in data 14.07.2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, il concessionario potrà consentire l'atterraggio e la partenza degli stessi dal proprio fronte mare in concessione. Il titolare dell'attività dovrà far stazionare i predetti mezzi nella sua area in concessione ed in ogni caso tenere libero da ingombro la fascia dei 5 metri dalla battigia;
 5. eventuali corridoi di lancio per il libero uso e senza scopo di lucro, potranno essere posizionati lungo i tratti di mare antistanti le spiagge libere, previa autorizzazione dell'Autorità Competente.
 6. nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.
 7. nel caso di corridoi destinati al lancio di tavole con aquilone (Kitesurf), si richiamano le disposizioni di cui al successivo articolo 15 della presente Ordinanza.

Art. 11

(Norme di circolazione in assenza di corridoi di lancio)

1. durante la stagione balneare, negli orari di balneazione è vietato a tutte le unità, sia di diporto che da traffico, uso conto proprio, uso privato e da pesca, compresi tavole a vela (windsurf), kitesurf, surf da onda e moto d'acqua, di navigare e/o di ancorare negli specchi acquei destinati alla balneazione.
2. è tuttavia consentito, esclusivamente ai sotto elencati tipi di natanti, di circolare e sostare, entro i 300 metri dalla battigia e entro i 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti nonché collisioni con altri scafi: natanti a remi tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, standing up pudding (SUP), optimist e simili, comunque non provvisti di motore.
3. le unità di cui al comma 1 del presente articolo, se condotte a motore, possono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente i corridoi di lancio. Le medesime unità, in



manca di corridoi di lancio, possono raggiungere la riva, se scarsamente frequentata dai bagnanti, utilizzando esclusivamente i remi, spegnendo il motore, o in caso di impossibilità mediante tale modalità, procedendo alla minima velocità e mantenendo una rotta quanto più possibile perpendicolare alla battigia, che faccia pertanto chiaramente intendere la traiettoria dell'unità, prestando la massima attenzione ad eventuali bagnanti e/o persone intente in attività subacquee. In ogni caso, ferma restando il divieto di ancoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, l'avvicinamento alla battigia da parte delle predette unità condotte a remi è consentita temporaneamente al solo fine di permettere l'imbarco/sbarco di persone e/o per comprovate urgenti necessità.

4. l'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle unità navali delle Forze di polizia e forze armate in servizio, nonché a quelle dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale che effettuino i campionamenti delle acque ai fini della balneazione, eseguiti in aderenza al contenuto del D.P.R. 470/1982 e successive modifiche. Ai fini del riconoscimento tali mezzi devono riportare la seguente scritta chiaramente leggibile: “**Servizio campionamento**”, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti, durante le operazioni di campionamento devono, altresì, tenersi alla distanza di almeno 10 metri dall'unità impiegata.
5. Durante il periodo della stagione balneare, valgono i limiti di navigazione rispetto alla costa previsti dall'Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle n°13/2025 in data 20.05.2025.

Art. 12

(Disposizioni particolari per tavole a vela (windsurf), acquascooter e natanti similari)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con l'Ordinanza n. 13/2025 in data 20.05.2025 del Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle, adottata ai sensi dell'art. 8 della legge 08 luglio 2003 n. 172, l'impiego degli acquascooter e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:
 - a. durante la stagione balneare il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo sono consentiti, previa autorizzazione all'accesso in porto da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale di Palermo, dallo scalo d'alaggio ubicato nella darsena Marianello del porto di Licata o dai corridoi di lancio appositamente concessi per la partenza o l'arrivo ubicati nei campi boe assentiti in concessione lungo l'ambito demaniale. Il varo in tal caso avverrà a completa responsabilità del soggetto operante, evitando lo stazionamento del carrello oltre il tempo necessario alla singola operazione; le auto trainanti il carrello non potranno stazionare nella predetta area più del tempo tecnico necessario all'alaggio/varo dell'unità;
 - b. l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi e comunque con l'unità in dislocamento;
 - c. per la conduzione degli acquascooter e mezzi similari è sempre richiesta la patente nautica, secondo quanto previsto dall'articolo 39 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171 ss.mm.ii., qualunque sia la potenza del motore imbarcato.
 - d. gli acquascooter, jet ski e mezzi similari devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca sterzo con ritorno automatico).
 - e. i locatori di acquascooter e natanti similari devono dotare gli stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.



2. i conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonché le persone trasportate, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto L/vo 18 luglio 2005, n. 171. Gli acquascooter devono avere a bordo i mezzi e le dotazioni di cui all'allegato V del Decreto sopra richiamato.
3. la navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate "acquascooter" o "moto d'acqua" o mezzi similari sono consentiti solo nelle ore diurne, con condizioni meteorologiche favorevoli corrispondenti a:
 - a. vento fino a forza 3 nella scala Beaufort (fino a 10 nodi di velocità);
 - b. mare fino a 2 della scala descrittiva dello stato del mare (altezza delle onde fino a metri 0,50).
4. il limite esterno è costituito dalla distanza di un miglio dalla costa. Nel caso in cui il mezzo usufruisca di una unità di appoggio, il limite esterno potrà estendersi fino alla distanza di 1000 (mille) metri da detta unità.
5. il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o in copia conforme all'originale.
6. i minori di anni 14 non possono essere trasportati sugli acquascooter.
7. durante la navigazione il conduttore e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando, altresì, di assumere non corrette posizioni di condotta nautica, nè devono turbare lo svolgimento di eventuali attività nautiche/ricreative.

Art. 13

(Disciplina sull'utilizzo di JetLev Flyer, Flyboard, Seabob e dispositivi assimilabili)

1. L'utilizzo del "JetLev Flyer" e del "Flyboard" e dispositivi assimilabili è regolamentato dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto ed è subordinato alle seguenti prescrizioni:
 - a. possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il "Flyboard", nel caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del predetto titolo non è necessario che l'utilizzatore del dispositivo sia munito di patente nautica;
 - b. l'età minima di utilizzo è di 18 anni;
 - c. l'esercizio di tali attività è consentito solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli;
 - d. l'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 è vietato all'interno della fascia riservata alla balneazione;
 - e. il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqua;
 - f. la partenza e l'atterraggio nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio;
 - g. la navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - h. le predette attività sono consentite esclusivamente nel caso in cui coloro che hanno intenzione di esercitarla hanno l'utilizzo esclusivo di uno specchio acqueo rilasciato dall'Amministrazione regionale competente, da delimitare opportunamente con gavitelli di colore giallo e dotati di segnalamenti luminosi notturni, in conformità alla normativa vigente;
 - i. i limiti territoriali per l'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 sono quelli previsti dell'articolo 27 comma 3 lettera c) del decreto Legislativo 171 del 2005 unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del D.M. 146/08 (distanza dall'unità madre);



- j. è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 - k. è fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura;
 - l. gli acquascooter/moto d'acqua utilizzati per svolgere l'attività devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.
2. l'utilizzo del Seabob è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. età minima 14 anni, con registrazione del nominativo dell'utilizzatore in caso di noleggio;
 - b. divieto di utilizzo nella fascia riservata alla balneazione che, in caso di partenza da terra, potrà essere attraversata solo perpendicolarmente ed alla minima velocità possibile (max 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita;
 - c. divieto di utilizzo in condizioni meteo-marine avverse ed in ore notturne;
 - d. taratura dei parametri tecnici con settaggio che permetta una velocità massima di 7 nodi ed una capacità d'immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
 - e. una presenza massima di 2 apparecchi per ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;
 - f. posizionamento di un segnale a pallone o bandierina compatibile e visibile da almeno 50 metri di colore giallo o arancione che consenta l'individuazione del mezzo;
 - g. limite massimo di navigazione ad un miglio dalla costa (ovvero da unità d'appoggio in caso di utilizzo a largo);
 - h. divieto di utilizzo negli specchi acquei dove vige il divieto di balneazione.

Art.14

(Disposizioni particolari per tavole con aquilone-kitesurf)

Limitazioni e divieti

1. l'esercizio del *Kitesurf*, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, anche a quanto previsto dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto.
2. l'esercizio del *Kitesurf* può essere effettuato solo in ore diurne, con assoluto divieto di navigare:
 - nel raggio di 1000 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Licata;
 - ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti d'acquacoltura;
 - ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - a distanze inferiori ai 400 (quattrocento) metri dalle unità alla fonda;
 - entro i 300 (trecento) metri di distanza dalle spiagge e 100 (cento) metri dalle coste a picco e ad una distanza non superiore a 1 (uno) miglio dalla costa;
 - in prossimità della foce di fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - nel raggio di 2000 metri da navi in manovra in entrata ed in uscita dal porto di Licata.

Prescrizioni

La pratica del *kitesurf* è consentita a coloro i quali abbiano compiuto almeno 14 anni di età. Si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività



stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati a terzi:


- a. durante l'utilizzo del *kitesurf* è obbligatorio indossare permanentemente una idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante);
- b. è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela; ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- c. è fatto obbligo di collegare le cime (*cd. linee*) solo quando si è prossimi al decollo ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;
- d. è, comunque, vietato lasciare il *kitesurf* incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;

Corridoi di lancio

Negli specchi acquei fino a 300 metri dalla linea di battigia, riservati alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dei *kitesurf* devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità competente in materia di demanio marittimo. I corridoi di lancio/atterraggio devono avere le seguenti caratteristiche:

- e. larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt.80 e ad una distanza dalla costa di mt. 100, ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 200 metri).
- f. devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 300 metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra.
- g. i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante.
- h. per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm. con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione.
- i. il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.

Schema di corridoio di lancio kite surf



è consentito il lancio di *Kitesurf* senza l'uso di corridoi di lancio solo in spiagge e tratti di mare liberi da bagnanti.

Transito dei Kitesurf nei corridoi di lancio

La partenza e il rientro negli appositi corridoi di lancio previsti dal comma 1 del presente articolo devono avvenire con la tecnica del **body drag**, che consiste nel farsi trascinare

dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di m. 100 dalla battigia; nei 100 mt. sopra citati è consentito il transito di un *Kite Surf* per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

L'impiego dei corridoi è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

L'uso dei corridoi è libero e gratuito.

all'interno dei corridoi è vietata la balneazione.

Art. 15

*(Disposizioni particolari per l'utilizzo delle **e-bike**)*

L'e-bike acquatica "Manta 5 XE1" è costituita da un mezzo galleggiante munito di motore elettrico del tutto simile ad una bici elettrica acquatica dotata di pedalata assistita e "foil" in carbonio per una maggiore stabilità in acqua e di giunti snodati anteriori del timone che regolano automaticamente l'altezza di marcia per adattarsi alle diverse condizioni dell'acqua, garantendo livelli di planata ottimali. La potenza di erogazione del motore può variare dal livello 1, in cui l'assistenza fornita dal motore elettrico è minima, fino al livello 6, ove il motore di propulsione assicura per intero la velocità minima di planata di 5 nodi e l'utente interviene per eventualmente aumentare tale velocità. Con il livello di assistenza 7 la propulsione del mezzo è garantita quasi interamente dal motore a propulsione.

L'impiego dell'e – bike è soggetto alle seguenti condizioni:

l'utilizzo del mezzo è consentito solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate (mare fino al valore 2 della scala Douglas - altezza massima dell'onda di 0.5 metri);

l'utilizzo del mezzo è consentito fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigazione entro la fascia di mare dedicata alla balneazione;

è fatto divieto di navigare:

- a. nei porti;
- b. nel raggio di 100 metri dall'imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali;
- c. ad una distanza inferiore a 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque;
- d. ad una distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura;
- e. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi che indicano la presenza di subacquei in immersione;
- f. oltre 1000 metri dalla costa;
- g. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 metri dalla costa;
- h. nelle zone di mare interdette permanentemente e temporaneamente con apposite Ordinanze dell'Autorità Marittima o comunale o da altri provvedimenti.

Per la conduzione è richiesta l'età minima di anni 16;

E' fatto obbligo per l'utilizzatore di munirsi di apposita polizza assicurativa prevedendo una idonea copertura per responsabilità civile verso terzi, avendo la competente Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili rilevato la possibilità tecnica di regolare la potenza di erogazione del motore su 7 diversi livelli di assistenza alla pedalata, graduandone via via l'intervento fino ad assicurare quasi interamente la propulsione;

È fatto obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni, predisposto dal soggetto che commercializza il mezzo, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;

Durante l'utilizzo deve obbligatoriamente essere indossato idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione;

L'utilizzatore dell'apparecchiatura non è esonerato dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica, tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo impiegato, di



mantenersi a distanza di sicurezza maggiori di quelle previste dalla presente ordinanza, in ragione di qualunque circostanza contingente. Deve essere utilizzata diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

La partenza e l'atterraggio nelle zone di mare frequentate dai bagnanti deve avvenire esclusivamente utilizzando i corridoi di lancio;

Le persone che svolgono tale attività, sia a fine di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e sicurezza dei mezzi utilizzati;

L'Autorità marittima è, pertanto, considerata di ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

Le prescrizioni di cui sopra sono da intendersi applicabili anche ai dispositivi tipo e-bike acquatici che per caratteristiche costruttive, tecniche e di funzionamento sono assimilabili al modello "Manta 5 XE1".

Art. 16

(Disposizioni particolari per l'utilizzo dei S.U.P. – Stand Up Paddle)

L'utilizzo dei SUP, è subordinato, oltre alle prescrizioni di seguito riportate, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L'utilizzo dei SUP può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. L'utilizzo del mezzo è consentito fino a 1000 metri dalla costa, è fatto divieto di navigare:

- a. nei porti;
- b. nel raggio di 100 metri dall'imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali;
- c. ad una distanza inferiore a 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque;
- d. ad una distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura;
- e. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi che indicano la presenza di subacquei in immersione;
- f. oltre 1000 metri dalla costa;
- g. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 metri dalla costa, nonché in quelli vietati alla balneazione;
- h. nelle zone di mare interdette permanentemente e temporaneamente con apposite Ordinanze dell'Autorità Marittima o comunale o da altri provvedimenti

L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela.

È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.

La navigazione con tavola SUP all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata;

Il conduttore di tavola SUP dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo.

La navigazione con tavola SUP nella zona di balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

La partenza e l'atterraggio può avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti, e comunque in massima sicurezza ad e a debita distanza da bagnanti.



Art. 17
(Volo da diporto)

Il volo da diporto o sportivo a mare o su zona demaniale marittima è disciplinato dal D.P.R. 9 luglio 2010 n. 133 recante "Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985 n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo".

È fatto divieto di sorvolo del litorale demaniale marittimo con apparecchi VDS (velivoli Ultra Leggeri a Motore) o con altro tipo di mezzo privo di motore impiegato per il volo da diporto o sportivo, con decollo a piedi, nella fascia dei cinquecento metri dalla costa e, comunque, dalle spiagge frequentate da bagnanti e/o zone demaniali marittime con assembramenti di persone.

Art. 18
(altri divieti)

Disposizioni particolari per la pesca

1. Il presente articolo detta prescrizioni per l'esercizio della pesca sportiva e professionale, vigenti nei giorni e negli orari definiti dalla Regione Siciliana per la balneazione. Si rimanda, per la disciplina integrale della materia, alla normativa vigente fra cui, in particolare, il D.P.R. nr.1639/68 e successive modificazioni ed integrazioni.

La pesca subacquea è vietata:

- a) nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti fino ad una distanza di 500 metri dalla riva;
 - b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - c) dal tramonto al sorgere del sole;
 - d) all'interno dei porti.
2. è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca dalla costa o da natanti all'interno dell'area riservata alla balneazione. Eventuali deroghe sono concesse per manifestazioni sportive, preventivamente autorizzate secondo legge e disciplinate da apposite Ordinanze;
3. è vietato attraversare l'area riservata alla balneazione con fucile subacqueo carico (anche se in immersione);
4. i conduttori di tutte le unità, quando avvistino le boe di segnalazione di subacquei, devono mantenersi da queste ad una distanza di almeno 100 metri;
5. per l'intero anno solare la pesca è vietata nelle zone dove vige il divieto di balneazione, a norma dell'articolo 8.
6. nel corso della stagione balneare è inoltre vietato:
- a) decollare/atterrare sulla costa e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari (al momento della emanazione della presente Ordinanza, dal 1 aprile al 31 ottobre, dalle 09 alle 19, ai sensi del D.D.G. n.476/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente) provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto ovvero sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi simili;
 - b) sorvolare le spiagge e la zona di mare fino a 1000 metri dalla costa con qualunque tipo di aeromobile, a quota inferiore a 300 piedi (1000 metri).
 - c) sono esclusi dal divieto di cui al presente articolo le operazioni di ammaraggio, decollo e prelievo di acqua di mare ad opera degli aeromobili tipo "Canadair" del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si avvale, a tal fine, anche dei mezzi del Corpo Forestale dello Stato così come indicato nell'Ordinanza n. 13/2010 in data 29.06.2010 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata.



7. Nei tratti di mare interessati dallo svolgimento delle operazioni di prelievo di acqua di mare e per tutta la durata delle stesse, è ASSOLUTAMENTE VIETATA la BALNEAZIONE, la NAVIGAZIONE a qualsiasi unità, la PESCA con qualsiasi attrezzo, ed in genere, QUALSIASI ALTRA ATTIVITÀ contrastante con l'attività degli aeromobili impegnati nelle operazioni di ammaraggio, decollo e prelievo di acqua di mare per l'estinzione degli incendi boschivi.

Tutte le unità, inoltre, devono tenersi ad almeno 1 (uno) miglio nautico di distanza dall'aeromobile impegnato nelle operazioni di rifornimento idrico.

Qualora possibile, compatibilmente alla necessità di non generare alcun ritardo allo svolgimento delle operazioni di rifornimento, la zona interessata dalle operazioni di prelievo, sarà opportunamente vigilata via mare da una dipendente M/V in concorso con le altre forze di polizia operanti sul territorio.

Art. 19

(campi di ormeggio)

1. fermo quanto disciplinato dal precedente articolo 2, relativo ai limiti della navigazione di cui all'Ordinanza n. 13/2025 emanata il 20.05.2025 dalla Capitaneria di Porto Empedocle e s.m.i. e norme collegate, è consentita la sosta all'interno degli specchi acquei assenti in concessione da destinare a campi di ormeggio per unità da diporto, tramite ancoraggio, ivi compresi gli acquascooter, con le seguenti prescrizioni:
 - a) le manovre di avvicinamento e allontanamento dal campo di ormeggio, attraverso l'utilizzo dei corridoi di lancio, dovranno avvenire con velocità massima di abbrivio non superiore a 3 nodi e sempre con rotta perpendicolare alla costa;
 - b) gli acquascooter dovranno effettuare le manovre di cui al punto precedente a motore spento;
 - c) l'unità non deve superare la lunghezza di mt. 10 fuori tutto.
2. nei predetti campi di ormeggio sono vietati:
 - a) la balneazione;
 - b) le attività subacquee con o senza autorespiratore;
 - c) la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
 - d) l'attività che possa arrecare turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo d'ormeggio.
3. In caso di violazione di una delle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve le eventuali sanzioni previste, i titolari di concessione demaniale marittima per l'installazione e il mantenimento di campi di ormeggio sono tenuti ad/a:
 - a) adottare tutte le misure necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza, con immediatezza, vigilando sulla corretta fruizione dello specchio acqueo;
 - b) segnalare all'Autorità Marittima ogni eventuale situazione di pericolo.

Art. 20

(Prescrizioni sull'uso delle spiagge durante la stagione balneare)

Ai fini della sicurezza dei bagnanti, durante la stagione balneare, nelle spiagge e nei liberi accessi che conducono al mare, ricadenti nel Circondario Marittimo di Licata, è vietato:

a) Decollare/atterrare sulla costa e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi similari,



- b)** sorvolare le spiagge e la zona di mare fino a 1000 metri dalla costa con qualunque tipo di aeromobile, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione per i mezzi di polizia e soccorso o salvo i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità;
- c)** circolare e/o sostare sulle spiagge e sulle scogliere con qualsiasi tipo di veicolo a motore, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia autorizzati (comunque al di fuori dell'orario di balneazione nonché avendo cura di non transitare ove ci sia maggiore affluenza di persone), di quelli adibiti per il soccorso nonché, in genere, di quelli inerenti ai servizi di polizia;
- d)** sostare con qualsiasi tipologia di veicolo presso gli accessi alle spiagge, nonché nei pressi delle passerelle delle persone affette da problemi deambulatori;
- e)** occupare in qualunque modo la fascia di spiaggia, ovvero di arenile, di 5 metri dalla battigia con qualunque tipo di ingombro (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), al fine di garantire la sicurezza della balneazione ed in particolare l'agevole entrata ed uscita dei bagnanti, nonché l'intervento dei mezzi di sicurezza.
- f)** tuffarsi dalle scogliere, pontili, passerelle, camminamenti a mare o da altri siti (elencazione esemplificativa e non esaustiva);
- g)** utilizzare artifici pirotecnici e altresì lanterne cinesi e similari, senza le prescritte autorizzazioni (tale divieto permane anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare);

Le persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti pubblici titolari ovvero responsabili di condotte di prelievo/scarico di acque già autorizzate sono tenuti a:

- attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità nonché collocare cartelli monitori in più lingue e segnalamenti indicanti la presenza della condotta ed in particolare, della presa di aspirazione d'acqua, evidenziando la pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della citata presa d'aspirazione qualora ne sia sprovvista;
- segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico con accorgimenti idonei a tenere ad adeguata distanza i bagnanti, avendo cura di sottoporla a verifica giornaliera ed a manutenzione;
- qualora in alcune zone retrostanti tratti di spiaggia in concessione e/o spiaggia libera risultino realizzate opere di canalizzazione di acque, i competenti Comuni devono adottare ogni più adeguata misura tesa alla regolare regimazione delle stesse, al fine di evitare il convogliamento delle acque negli arenili e specchi acquei circostanti, con eventuale pregiudizio per la pubblica salute. Ferma restando l'osservanza di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1161 del Codice della Navigazione, che punisce la sosta di autovetture sul suolo demaniale marittimo, è fatto assoluto divieto a qualsiasi veicolo a motore di circolare e/o sostare all'interno delle aree demaniali marittime oggetto di concessione (lett. d) ed e) art.2) e delle spiagge libere al fine di salvaguardare la pubblica sicurezza degli avventori delle strutture ricettive e delle aree di spiaggia libera.

Art. 21

(Disposizioni finali)

1. la presente Ordinanza dovrà essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo ben visibile dall'utenza per tutta la durata della stagione balneare.
2. ai concessionari di strutture balneari si raccomanda di accertare la conformità a quanto prescritto nella presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la *check-list* di cui all'**Allegato 6** della presente Ordinanza.
3. gli Ufficiali/Agenti di P.G. di tutte le forze di polizia, sono incaricati all'esecuzione della presente Ordinanza, che abroga la n. 02/2025 di pari oggetto dell'Ufficio circondariale marittimo di Licata.
4. chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione,



dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 (Codice della Nautica da diporto) e ss.mm.ii. per le violazioni inerenti alla nautica da diporto, dal Decreto Legislativo n. 04/2012 e ss.mm.ii. per le violazioni riguardanti la pesca professionale e sportiva/ricreativa.

5. la presente Ordinanza rimane in vigore tutto l'anno ove previsto e, inoltre, si considera in vigore anche per le prossime stagioni balneari, salvo modifiche intervenute;
6. la presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio circondariale marittimo, agli albi dei Comuni rivieraschi (Licata-Palma di Montechiaro) e pubblicata nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale dell'Ufficio circondariale marittimo di Licata (www.guardiacostiera.it/licata).

Licata, data acquisita digitalmente

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Gabriele SERVIDIO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)



SCHEDA CENSIMENTO

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/ strutture elioterapiche/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, all'Ufficio circondariale marittimo di Licata, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Stabilimento balneare/Struttura elioterapica:

Comune di _____ località _____

Colore degli ombrelloni: _____

Estremi della concessione:

Presenza Defibrillatore:

Data e ora inizio attività di sorveglianza ai bagnanti:

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società)
	Sig. _____ nato a _____
	il _____ e residente a _____ (_____)
	in via _____ n° _____;
	Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____;
	Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____;

Personale adibito al salvataggio

QUADRO B	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato Medico: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ Firma _____
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato Medico: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ Firma _____
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato Medico: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ Firma _____
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato Medico: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ Firma _____
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato Medico: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ Firma _____

La scheda deve essere inviata all'Ufficio circondariale marittimo di Licata via e-mail all'indirizzo uclicata@mit.gov.it, via P.E.C. all'indirizzo cp-licata@pec.mit.gov.it.

Firma del titolare/gestore



SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – Anno _____

<input type="checkbox"/> STRUTTURA BALNEARE/STABILIMENTO ELIOTERAPICO: _____	
<input type="checkbox"/> SPIAGGIA LIBERA: _____	
COMUNE: _____	
LOCALITA': _____	
DATA E ORA:	
LUOGO INTERVENTO:	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza dalla battigia metri
STATO DEL TEMPO:	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE:	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	SESSO - M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> ETA' <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME </div>
BREVE DESCRIZIONE DELL'EVENTO:	
<input type="checkbox"/> TRAUMA (INDICARE LA PARTE DEL CORPO) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA	<input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO.....
EVENTUALE ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> 1530 (GUARDIA COSTIERA) <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)
VARIE	



TABELLA DEI SEGNALI

IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9:00 A.M. TO 7:00 P.M.

DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER BADEZIET GARANTIERT VON 9:00 BIS 19:00

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 9H00 À 19H00

 <p>VERDE</p>	<p>IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO- MARINE FAVOREVOLI.</p> <p>THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, IN GOOD WEATHER AND SEA CONDITIONS.</p> <p>DIESER SERVICE IST BEI GÜNSTIGEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV.</p> <p>LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES.</p>
 <p>GIALLA</p>	<p>IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO- MARINE POTENZIALMENTE RISCHIOSE.</p> <p>THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, UNDER POTENTIALLY HAZARDOUS WEATHER AND SEA CONDITIONS.</p> <p>DIESER SERVICE IST BEI POTENZIELL RISIKANTEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV.</p> <p>LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES, POTENTIELLEMENT À RISQUE.</p>
 <p>ROSSA</p>	<p>BALNEAZIONE SCONSIGLIATA O PERICOLOSA, CON O SENZA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVO</p> <p>SWIMMING IS NOT RECOMMENDED OR IS DANGEROUS, WITH OR WITHOUT THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE BEING ACTIVE.</p> <p>BADEN IST NICHT EMPFOHLEN ODER GEFÄHRLICH, MIT ODER OHNE AKTIVEN SERVICE.</p> <p>LA BAGNAIDE EST DÉCONSEILLÉE OU DANGEREUSE, AVEC OU SANS SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE ASSURÉ.</p>

In calce alla presente ordinanza si forniscono una serie di **AVVERTENZE E CONSIGLI** per l'utenza ed una tabella contenente numeri di telefono utili per le emergenze in mare

AI BAGNANTI

- non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;
- non fare il bagno nelle zone nelle quali è vietata la balneazione;
- non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti prima lo stomaco e dietro la nuca con le mani (evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazioni di freddo, eccessivo fastidio alla luce, questi sono segnali che precedono l'insolazione);
- quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino;
- non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata bandiera rossa;
- non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa.

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

LA TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO DI SOCCORSO È LEGATA ALL'ESATTA INDICAZIONE DEL LUOGO E DELLE CIRCOSTANZE DELL'EVENTO.

NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE	1530
(UNITA' COSTIERA DI GUARDIA)	
NUMERO UNICO D'EMERGENZA	112
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LICATA	0922-774113
VIGILI DEL FUOCO (CENTRALE OPERATIVA)	115
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
PRONTO SOCCORSO SANITARIO	118
PRONTO SOCCORSO OSP. SAN GIACOMO D'ALTOPASSO LICATA	0922-869131
<u>ASCOLTO RADIO VHF/FM</u>	
• STAZIONE RADIO COSTIERA NOMINATIVO "GELA RADIO"	CANALE 16 (H24)
• UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO LICATA NOMINATIVO "CIRCOMARE LICATA"	CANALE 16 (H24)



COMUNE DI _____

AREA DEMANIALE MARITTIMA



AI SENSI DEL D.D.G. N. 476 DEL 01/06/2007 DELLA REGIONE SICILIANA, RECANTE LE NORME DI UTILIZZO DELLE SPIAGGE E DELLE STRUTTURE BALNEARI DELLA SICILIA.


**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO LICATA –
REPORT ATTIVITA' CONTROLLO STRUTTURE BALNEARI (ART. 21)**

Data controllo		Orario inizio controllo			
Nome struttura			Partita Iva		
<input type="checkbox"/> stabilimento balneare <input type="checkbox"/> struttura elioterapica <input type="checkbox"/> spiaggia libera attrezzata <input type="checkbox"/> Altro _____					
indirizzo		n.	comune		
Nome titolare			Tipo documento		
n. documento		Rilasciato il		da	
Codice fiscale		Altre info			
CONTROLLO GENERALE DELLA STRUTTURA					
Descrizione controllo			ESITO Si - No		Note
Verifica atto concessorio e relativo canone annuale					
Predisposizione servizio di salvamento dalle ore 09.00 alle ore 19.00 <i>(art. 2 Ord. Balneare)</i>					
Presenza di almeno 1 assistente bagnante ogni 80m lineari + 1 assistente bagnante presente in struttura <i>(art. 6 comma 1 Ord. Balneare)</i>					
Verifica che i bagnini presidiano la torretta di avvistamento e stazionino in prossimità della postazione di salvamento <i>(art. 5 punto 7 Ord. Balneare)</i>					
Verifica presenza al limite dei 300 metri (o 100 metri per le coste rocciose) di adeguato numero di gavitelli, di colore ROSSO, indicante la fine della zona riservata alla balneazione <i>(art. 3 comma 2 Ord. Balneare)</i>					
Verifica presenza gavitelli/galleggianti indicanti il limite acque sicure (mt 1,60) <i>(art. 3 comma 4 Ord. Balneare)</i>					
Verifica esposizione all'INGRESSO della struttura balneare dell'ordinanza balneare (e non quelle degli anni passati) affinché sia AGEVOLMENTE letta da chiunque <i>(art. 21 comma 1 Ord. Balneare)</i>					
Affissione della segnaletica dei divieti su aree demaniali marittime in ogni accesso ricadente all'interno della propria concessione <i>(art. 3 punto 5 Ord. Balneare) (Allegato 5 Ord. Balneare)</i>					
Affissione cartello riportante i numeri utili di emergenza <i>(art. 5 punto 19 Ord. Balneare) (Allegato 4 Ord. Balneare)</i>					
Affissione cartello, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati <i>(art. 5 punto 20 Ord. Balneare) (Allegato 3 Ord. Balneare)</i>					
Presenza defibrillatore semiautomatico per strutture balneari con impianti sportivi <i>(art. 5 punto 16 Ord. Balneare)</i>					
Presenza dei presidi antincendio <i>(art. 5 punto 17 Ord. Balneare)</i>					
Accesso con percorsi idonei perpendicolari alla battigia					

CONTROLLO BAGNINI

Nome e cognome bagnino	Brevetto rilasciato da <small>(FIN – SSN - FISA)</small>	Data rilascio	Data scadenza	Note
1)				
2)				
3)				
4)				

CONTROLLO POSTAZIONE SERVIZIO DI SALVAMENTO

Descrizione controllo	ESITO <small>Si – No</small>	Note
Presenza di n. 1 pattino per il servizio di salvamento, con divieto di impiegare la stessa per altri usi (art. 5 punto 8 lett. c. Ord. Balneare)		
Verifica che lo scafo dell'imbarcazione per il servizio di salvamento sia dipinto di colore ROSSO (art. 5 punto 8 lett. c. Ord. Balneare)		
Verifica che lo scafo dell'imbarcazione per il servizio di salvamento abbia da ENTRAMBI i lati la scritta in colore BIANCO "SALVAMENTO" (art. 5 punto 8 lett. c. Ord. Balneare)		
Verifica che a BORDO dell'imbarcazione per il servizio di salvamento siano presenti n. 2 salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante lunga 25 metri (art. 5 punto 8 lett. c. Ord. Balneare)		
Verifica che a BORDO dell'imbarcazione per il servizio di salvamento sia presenti n. 1 gaffa o mezzo marinaio (art. 5 punto 8 lett. c. Ord. Balneare)		
Presenza, in prossimità della postazione di salvamento, di n. 1 cima di salvamento di 300 mt, di tipi galleggiante, con cintura e bretelle, montata su rullo avvolgi sagole. (art. 5 punto 8 lett. b. Ord. Balneare)		
Presenza, in prossimità della postazione di salvamento, di n. 2 salvagenti anulari ciascuno munito di sagola galleggiante di 25 mt. (art. 5 punto 10 Ord. Balneare)		
Presenza di un pennone ben visibile per issare la bandiera (art. 5 punto 11 Ord. Balneare)		
Presenza di un 1 binocolo (art. 5 punto 8 lett. a. Ord. Balneare)		
Presenza di un 1 megafono (art. 5 punto 8 lett. a. Ord. Balneare)		
Presenza di un 1 torretta di avvistamento con altezza minima di 2 metri dal piano spiaggia (art. 6 punto 8 ord. Balneare)		
Verifica presenza 1 torretta di avvistamento ogni 150 metri (art. 5 punto 8 Ord. Balneare)		
Verifica presenza torretta di avvistamento in prossimità della battigia (art. 5 punto 8 Ord. Balneare)		
Verifica presenza torretta in posizione centrale rispetto al fronte a mare in concessione alla struttura (art. 5 punto 8 Ord. Balneare)		

CONTROLLO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI OGNI SINGOLO BAGNINO

Attenzione tale controllo va ripetuto per ogni singolo bagnino		
Descrizione controllo	ESITO <small>Si – No Bagnino 1 – bagnino 2</small>	Note
Maglietta rossa indossata con scritta bianca SALVAMENTO (art. 5		



<i>punto 7 comma 3 Ord. Balneare)</i>			
Presenza galleggiante un rescue tube cosiddetto "torpedo" (<i>art. 5 punto 6 comma 1 Ord. Balneare)</i>			
Presenza galleggiante ovoidale tipo "bay-watch" con sagola e cintura (<i>art. 5 punto 6 comma 1 Ord. Balneare)</i>			
Presenza del fischietto (<i>art. 5 punto 6 comma 1 Ord. Balneare)</i>			
Presenza della maschera (<i>art. 5 punto 6 comma 1 Ord. Balneare)</i>			
Presenza dello snorkel (<i>art. 5 punto 6 comma 1 Ord. Balneare)</i>			
Presenza delle pinne corte (<i>art. 5 punto 6 comma 1 Ord. Balneare)</i>			
Presenza del giubbotto di salvamento "lifejaket" (<i>art. 5 punto 6 comma 1 Ord. Balneare)</i>			
CONTROLLO DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO			
Descrizione controllo	ESITO Si – No		Note
Presenza di idoneo locale da adibire a primo soccorso (<i>art. 5 punto 15 Ord. Balneare)</i>			
Presenza di scritta con dicitura "PRIMO SOCCORSO" (<i>art. 5 punto 15 Ord. Balneare)</i>			
Presenza all'interno del locale di n. 1 lettino (<i>art. 5 punto 15 Ord. Balneare)</i>			
Presenza all'interno del locale di n. 2 bombole di ossigeno di 2 litri cadauna con relativi riduttori di pressione e flussometro oppure, in alternativa, n.4 bombole di ossigeno da almeno 1 lt. cadauna, purché conformi alle disposizioni normative vigenti in materia (<i>art. 5 punto 15 Ord. Balneare)</i>			
Presenza all'interno del locale di n. 1 vent-mask per adulti e bambini (<i>art. 5 punto 15 Ord. Balneare)</i>			
Presenza all'interno del locale di n. 1 pocket-mask per respirazione bocca-naso-bocca adulti e bambini (<i>art. 5 punto 15 Ord. Balneare)</i>			
Presenza all'interno del locale di n. 1 pallone AMBU od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie (<i>art. 5 punto 15 Ord. Balneare)</i>			
Presenza all'interno del locale di n. 1 set di cannule orofaringee, (adulti e pediatriche) (<i>art. 5 punto 15 Ord. Balneare)</i>			
Presenza all'interno del locale di aspiratore portatile (<i>art. 5 punto 15 Ord. Balneare)</i>			
Presenza all'interno del locale di n. 1 cassetta di pronto soccorso (<i>art. 5 punto 15 Ord. Balneare)</i>			
Presenza all'interno del locale di n. 1 barella a cucchiaio (<i>art. 5 punto 15 Ord. Balneare)</i>			
Presenza all'interno del locale di n. 1 saturimetro/ossimetro arterioso (<i>art. 5 punto 15 Ord. Balneare)</i>			
Presenza all'interno del locale di collari cervicali e pediatrici (<i>art. 5 punto 15 Ord. Balneare)</i>			
<i>Presenza del DAE (Articolo 5 comma 16 Ord. Balneare)</i>			
CONTROLLO CORRIDOI DI LANCIO (ove presenti)			
Descrizione controllo	ESITO Si – No		Note
Verifica autorizzazione ad installazione corridoio di lancio (<i>art. 10 comma 2 ord. Balneare)</i>			
Verifica larghezza corridoio di lancio pari a 20 metri. (può essere			



minore di 20 metri ma non inferiore a 10 metri, qualora il fronte a mare in concessione è minore di 20 metri) <i>(art. 10 comma 2 lett. a. Ord. Balneare)</i>			
Verifica profondità corridoio di lancio pari a 300 metri. <i>(art. 11 comma 2 Ord. Balneare)</i>			
Verifica presenza gavitelli di colore ARANCIONE, collegati tra loro con sagola tarozzata che delimitano il corridoio di lancio <i>(art. 10 comma 2 lett. c. Ord. Balneare)</i>			
Verifica presenza, all'imboccatura lato mare del corridoio di lancio, di bandierine di colore BIANCO sui gavitelli esterni di delimitazione. <i>(art. 10 comma 2 lett. d. ord. Balneare)</i>			

